

Risposta del ministero a un'interrogazione. Ma si sta pensando a una forma di esenzione

Videosorvegliati a pagamento

Il comune deve presentare la Dia e versare i contributi

DI STEFANO MANZELLI

Per l'installazione degli impianti di videosorveglianza i comuni, al pari dei privati, devono presentare al ministero dello sviluppo economico l'istanza per ottenere l'autorizzazione e sono tenuti al pagamento dei contributi. Tuttavia è allo studio un'ipotesi di modifica della vigente disciplina che preveda un regime speciale di esenzione dal pagamento degli oneri. Lo ha affermato l'11 maggio 2017 il sottosegretario al ministero dello sviluppo economico (Mise), Antonello Giacomelli, nella IX commissione trasporti della camera in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-11327 dell'on. Biasotti. A inizio marzo le prefetture di Pordenone e di Sondrio hanno diffuso i pareri del ministero dello sviluppo economico, secondo il quale le reti di videosorveglianza finalizzate sia alla sicurezza che al monitoraggio del traffico costituiscono, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazio-

ni elettroniche), un servizio di comunicazione ad uso privato, soggetto all'autorizzazione generale, previa dichiarazione di inizio attività, e al pagamento dei contributi. Successivamente, l'11 marzo 2017, la X commissione del senato, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge sulla sicurezza urbana n. 14/2017, ha espresso alla commissione referente il prescritto parere, invitandola a evidenziare l'esigenza che i sistemi di videosorveglianza, installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica, siano esonerati dall'obbligo di autorizzazioni, contributi e canoni di concessione. E pochi giorni dopo, il 16 marzo 2017, il governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/4310-A/23 che lo impegna a «chiarire la corretta interpretazione della norma a favore degli enti locali ed esonerare quest'ultimi da contributi, oneri e/o canoni di concessione o autorizzazione se questi sono destinati a soddisfare esigenze e/o servizi di or-



Antonello Giacomelli

dine e/o sicurezza pubblica e/o urbana e/o a consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia statali o locali ivi comprese le radiocomunicazioni». Ciò nonostante, l'11 maggio 2017, in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-11327, il sottosegretario del ministero dello sviluppo economico ha ribadito che nel caso di collegamento via cavo chiun-

que (anche i comuni) installi o metta in esercizio una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico a uso privato per collegare apparati di qualsiasi tipo attraversando il suolo pubblico deve chiedere un'autorizzazione al M, ai sensi dell'art. 104, c. 1, lett. b), del codice delle comunicazioni elettroniche. E per conseguire l'autorizzazione deve essere presentata, ai

sensi dell'art. 107, cc. 5 e 6, una dichiarazione di inizio attività e versare i contributi. Secondo il sottosegretario del Mise, per queste due prescrizioni (la presentazione della Dia e il versamento dei contributi) non è prevista alcuna forma di esenzione. In merito a queste precisazioni del sottosegretario, occorre però osservare come le disposizioni di legge richiamate stridano con le misure di sicurezza previste dal decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017, che intende favorire, anche con incentivi economici, un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità. Peraltro, lo stesso sottosegretario del Mise ha affermato che, ai fini dell'introduzione di un'espressa esenzione dei comuni dal pagamento dei contributi, è allo studio una modifica della normativa vigente, della quale si stanno verificando gli aspetti tecnici e di copertura finanziaria.

© Riproduzione riservata

Le prassi in ambito bancario e fiscale

Linee guida Uni per il consulente

DI EDEN UBOLDI

Ratificate le linee guida in merito all'attività di assistenza giuridico-economica in ambito bancario e finanziario. Pubblicata lo scorso 9 marzo, il documento Uni/Pdr 29:2017 contiene le prassi che definiscono le fasi di attività attinenti alla consulenza tecnica di parte riguardante la materia bancaria e finanziaria, in ogni fase di analisi documentale, tecnico-giuridica e formale, definendo inoltre anche i requisiti del profilo professionale in termini di conoscenze, abilità e competenze sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (Eqf). Si tratta di un testo, pubblicato da Uni, l'ente italiano di normazione, come previsto dal Regolamento Ue n.1025/2012, ed elaborato dal tavolo «Assistenza giuridico-economica in materia bancaria e finanziaria», costituito dagli esperti del soggetto firmatario, Sistema impresa - confederazione delle imprese e dei professionisti. Queste linee guida saranno disponibili per un periodo di 5 anni dal momento della loro pubblicazione: successivamente potranno essere trasformate in un documento normativo o potranno essere ritirate.

Scopo dichiarato del testo è colmare i vuoti normativi in un settore che soffre di una intensa regolamentazione, talvolta, però, contrastante con l'ordinamento generale. In un contesto in cui, da una parte sorgono molti dubbi interpretativi e dall'altra vedono i clienti privi della opportuna alfabetizzazione tecnica perché colgano a pieno il funzionamento dei servizi acquistati, il consulente diventa una figura professionale importante, sia nella fase contenziosa che in quella precedente, tanto da necessitare una precisa definizione, escludendo così i soggetti non qualificati che operano con modalità inopportune. In particolare, i requisiti di conoscenza, abilità e competenze in possesso devono corrispondere al livello Eqf 5. Dalla fase propedeutica al conferimento del mandato fino alla partecipazione al procedimento civile e amministrativo, il consulente deve aderire a dei precisi standard, la cui valutazione è stabilita per via legislativa e mai in ambito informale.



Le linee guida sono disponibili sul sito www.italiaoggi.it/ documenti

ANC-CONSULENTI

Riconosciuta l'attività di formazione

L'Associazione nazionale commercialisti ha ottenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro l'autorizzazione a svolgere attività formativa accreditata ai fini della formazione continua dei Consulenti. A renderlo noto, la stessa Anc tramite una nota diffusa ieri. «L'autorizzazione è arrivata a seguito del parere vincolante del ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle ordinanze del Tar Lazio n. 4963/2016 e del Consiglio di stato n. 5621/2016», si legge nella nota. «Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento», ha affermato il presidente dell'Anc Marco Cuchel, «tenuto conto che la nostra Associazione da sempre è impegnata sul fronte della formazione professionale, con l'organizzazione di eventi formativi su tutto il territorio. L'autorizzazione deliberata è sicuramente importante per l'Anc che ha potuto dare prova di avere le carte in regola per svolgere attività formativa non esclusivamente nei confronti dei colleghi commercialisti».

Le iniziative del tribunale di Torino

Liste di priorità per i processi

DI GABRIELE VENTURA

Criteri di priorità nella fissazione dei processi e limite minimo di cause da trattare ogni anno. Li ha stabiliti la procura della repubblica del tribunale di Torino per garantire l'esaurimento del maggior numero possibile di processi penali nei tre gradi di giudizio prima della prescrizione e, in ogni caso, delle cause di maggiore rilevanza. Le «direttive in tema di priorità nella trattazione dei procedimenti iscritti per reati che ne consentono la trattazione con citazione diretta ex art. 550 ccp» sono state emesse dal procuratore della repubblica in accordo con il presidente del tribunale. Per quanto riguarda la capacità di definizione dei processi della VI sezione, è stata calcolata in un totale complessivo di 2.400 processi annui da trattare in udienza pubblica. L'obiettivo di rendimento annuale è stato determinato assumendo una previsione di trattazione di 400 fascicoli annui per ciascuna coppia «giudice togato più Got» e tenendo conto del numero di presenze effettive. Quanto ai criteri di priorità non sono stati considerati prioritari i processi relativi a reati per i quali la

prescrizione maturi entro un termine che rende altamente improbabile la possibilità di pervenire a una pronuncia irrevocabile e, quindi, quelli per i quali la prescrizione maturi entro i due anni dal momento della data di prima udienza. Inoltre, per evitare il progressivo invecchiamento delle cause in attesa, il presidente del tribunale di Torino prevede che «tutte le sopravvenienti richieste della procura non siano semplicemente messe in coda ma gradualmente inserite in calendario sul plafond delle complessive giacenze, di modo da garantire l'utile esercizio della giurisdizione penale su tutti i processi che si andranno a celebrare». Prioritari, quindi, saranno: i processi con imputati sottoposti a misura cautelare in ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività; i processi per i quali attualmente sia prevista udienza preliminare commessi in epoca antecedente all'innalzamento della pena massima; i processi relativi delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni o all'igiene del lavoro e i delitti commessi in violazione delle norme della circolazione stradale.

© Riproduzione riservata